

**Alessandro Millo**

*Dirigente della Direzione territoriale del lavoro di Modena*

---

# **Certificazione dei contratti di appalto, controlli "antimafia" e valutazione del costo del lavoro e della sicurezza**

**Reggio Emilia , 12 dicembre 2014**

---

*Le considerazioni esposte rappresentano il pensiero dell'autore e non vincolano in alcun modo la Pubblica Amministrazione di appartenenza*

# La certificazione dei contratti di lavoro

---

Le commissioni di certificazione possono essere istituite presso:

- a) gli enti bilaterali
- b) le Direzioni provinciali del lavoro e le Province
- c) le Università e le Fondazioni universitarie
- d) **il Ministero del lavoro e politiche sociali,**  
qualora il datore di lavoro abbia sedi in almeno due province o aderisca ad associazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi negoziali certificati
- e) **i Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro**  
nell'ambito di intese definite tra il Ministero ed il Consiglio nazionale, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi

---

( art. 76 , D.Lgs. 276/2003 )  
( come modificato dall'art. 30 , c. 5, L. 183/2010 )

# Gli effetti della certificazione dei contratti di lavoro

---

- Il contratto certificato produce effetti, anche verso i terzi, fino all'accoglimento con sentenza di merito di uno dei ricorsi esperibili al Giudice del lavoro:
  - per vizi del consenso
  - per erronea qualificazione del contratto
  - per difformità tra il contratto certificato e la sua attuazione
- previo tentativo obbligatorio di conciliazione, innanzi alla stessa commissione di certificazione
- Direttiva Sacconi:
  - “ *concentrare l'accertamento sui contratti che non siano stati già sottoposti al vaglio di una commissione di certificazione* ”

---

( art. 75 e segg. D.Lgs. n. 276/2003 )

# Il contratto d'appalto

---

- \ Con il contratto d'appalto, l'appaltatore si impegna a compiere un'opera o un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in danaro '
- L'autonomia dell'appaltatore costituisce un elemento naturale del contratto, che la direzione riservata al committente può attenuare, ma non annullare e comporta la sua responsabilità sia nei confronti del committente, per il mancato conseguimento del risultato pattuito, sia per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione del contratto.

---

(art. 1655 c.c.)

# Appalto lecito e somministrazione di lavoro

---

L'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro, riservata alle sole Agenzie per il lavoro, per l'organizzazione dei mezzi, che in relazione alle esigenze dell'opera o servizio può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori e per l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore

- elemento essenziale risulta l'assunzione di un *obbligo di risultato*, autonomo e distinguibile, che comporta l'assunzione di un rischio e su questa distinzione fra obbligazione di risultato e di mezzi, si fonda la distinzione fra appalto e somministrazione di lavoro
- l'*assetto proprietario* dei mezzi di produzione va indagato, ma di per sé non è decisivo per la genuinità dell'appalto
- il *know-how* aziendale assume rilievo nei lavori specialistici

---

(art. 29, D.Lgs. n. 276/2003)

Min. Lavoro, 27/11/2007, prot. 25/I/15749; circ. 5/2011; interpello 77/2009)

# Indici sintomatici dell'esercizio del potere direttivo

---

- I dipendenti dell'appaltatore svolgono le medesime mansioni dei dipendenti del committente
  - osservando il medesimo orario di lavoro
  - sotto il controllo dei preposti del committente
  - Il committente decide di volta in volta il numero dei lavoratori da utilizzare
  - retribuisce direttamente i dipendenti dell'appaltatore
  - decide aumenti retributivi, ferie, permessi e licenziamenti dei dipendenti dell'appaltatore
  - Le prestazioni rese esulano dal contratto d'appalto
-

# Sanzioni penali

IPOTESI DI REATO	ARRESTO	AMMENDA
Somministrazione illecita		€. <b>50</b> x lav. x gg.
" fraudolenta		€. <b>20</b> x lav. x gg.
" di minori	fino a 18 mesi <u>e</u>	fino a €. <b>300</b> x lav. x gg.
Intermediazione		<b>1'500 - 7'500</b> €
" gratuita*		€. <b>500 - 2'500</b>
" di minori	fino a 18 mesi <u>e</u>	fino a €. <b>45'000</b>
Ricerca e selezione o ricollocazione		€. <b>750 - 3'750</b>
" gratuita		€. <b>250 - 1'250</b>
Divieto di lucro	fino a 12 mesi <u>o</u>	€. <b>2'500 - 6'000</b>
Discriminazione	15 gg. - 12 mesi <u>e/o</u>	€. <b>154 - 1'549</b>

Art. 18 D.Lgs. n. 276/2003

# Sfruttamento del lavoro

---

L'attività di intermediazione caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punita con la reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato

Costituiscono indici di sfruttamento:

- la violazione sistematica dei minimi retributivi;
- la violazione sistematica dei limiti all'orario di lavoro;
- la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro;
- la soggezione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

---

( art. 603-bis c.p. )

( introdotto ex art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011)



# La valutazione dell'idoneità dell'impresa appaltatrice

---

Il committente è tenuto a verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori, servizi e forniture da eseguirsi all'interno della propria azienda o unità produttiva o ciclo produttivo, con contratto d'appalto, d'opera o somministrazione

- attualmente verificando l'iscrizione alla Camera di commercio, in attesa del futuro sistema di qualificazione delle imprese
  - L'inosservanza comporta la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o in alternativa l'ammenda da 1000 a 4800 euro
- \* *Tale sistema di qualificazione può essere eluso dai consorzi di imprese "apri e chiudi", che si avvicendano a "carosello" nell'esecuzione dell'appalto.*

---

Art. 26, 1° comma, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008  
Art. 55, 5°, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008

# Antimafia

---

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti e le aziende vigilati o controllati dallo Stato o da altri enti pubblici ed i concessionari di opere pubbliche devono acquisire la documentazione antimafia prima di

- rilasciare autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici
- stipulare contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, di importo superiore a 150000 euro *(in entrambi i casi)*

Esclusioni:

- Attività agricole o professionali non in forma di impresa
- Attività artigiane o intellettuali in forma individuale
- Rapporti diretti fra enti pubblici o vigilati

---

( art. 83 , D.Lgs. N. 159/2011 )

# Comunicazione antimafia ed informazione antimafia

---

- **Comunicazione antimafia**, sotto la soglia comunitaria:

*Verifica la sussistenza di misure di prevenzione o sentenze di condanna anche non definitive, se confermate in appello, per gravi reati connessi all'attività della criminalità organizzata.*

*Autocertificabile: in casi di urgenza, rinnovo, d.i.a.*

*Validità: 6 mesi*

- **Informazione antimafia**, sopra la soglia comunitaria:

*Verifica anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.*

*Non autocertificabile*

*Validità 12 mesi*

---

( art. 84, 86, 89 e 91 , D.Lgs. n. 159/2011 )

# Banca dati nazionale antimafia

---

La documentazione antimafia, in assenza di cause ostative, è acquisita mediante consultazione diretta della banca dati nazionale da parte:

- dei soggetti pubblici e vigilati tenuti ad acquisirla
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- degli ordini professionali.
- dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Qualora emergano cause ostative, le successive verifiche ed il conseguente rilascio della documentazione interdittiva o l'eventuale superamento delle annotazioni non aggiornate ed il ed il conseguente rilascio della documentazione liberatoria competono al Prefetto

In attesa della completa attuazione dei collegamenti alla banca dati, la documentazione antimafia va richiesta sempre al Prefetto

---

( art. 87, 90 e 97 , D.Lgs. N. 159/2011 )

# **L'applicazione alla ricostruzione dopo il sisma in Emilia-Romagna**

---

**Le Prefetture effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici... nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati, finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche.**

**Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni ed alle concessioni di provvidenze pubbliche a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino**

---

( art. 5-bis, c. 4 e 5, D.L. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/2012 )

# **IL D.U.R.C.**

## **(Documento Unico di Regolarità Contributiva)**

<p><b>APPALTI PUBBLICI</b> (art. 2, D.L. n. 210/02, L. n. 266/02) (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva comporta la revoca di appalti e servizi pubblici in concessione o convenzione</p>
<p><b>APPALTI EDILI</b> (Art. 90, c. 9, D.Lgs. n. 81/2008)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva comporta la sospensione del titolo abilitativo</p>
<p><b>SOVVENZIONI E BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI</b> (U.E.: Art. 10, c. 7, D.L. 203/2005) (Tutti:art. 1, c. 1175, L. 296/2006)</p>	<p>L'assenza della certificazione di regolarità contributiva preclude l'accesso a sovvenzioni comunitarie e benefici normativi o contributivi</p>

D.M. 24/10/2007

# La valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

---

Il committente deve informare sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese ed i lavoratori autonomi cui affida lavori, servizi e forniture da eseguirsi all'interno della propria azienda o unità produttiva o ciclo produttivo, con contratto d'appalto, d'opera o somministrazione e redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza

- L'inosservanza comporta la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 800 a 3000 euro

\* *Il D.U.V.R.I. deve contenere puntuale declinazione delle misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (Circ. n. 5/2011)*

# Esenzione dal D.U.V.R.I.

---

- Possibilità di non redigere il D.U.V.R.I., ma individuare un esperto incaricato del coordinamento delle imprese presenti all'interno della stessa azienda, limitatamente alle lavorazioni a basso rischio di cui all'art. 29
- D.U.V.R.I. non richiesto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e piccoli lavori fino a *5 uomini-giorno* in un anno (**anziché fino a 2 gg.**) escluse le lavorazioni ad altro rischio, che comportano esposizione ad agenti chimici, biologici, esplosivi o rischi particolari di cui all'allegato XI

---

( art. 26, c. 3 e 3-bis, T.U. Sicurezza sul lavoro )  
( mod. art. 32, lett.a, D.L. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013 )



# La valutazione dei costi della sicurezza

---

**I contratti di appalto (art. 1655 c.c.), subappalto (art. 1656 c.c.) e somministrazione periodica di beni (art. 1559 c.c.) o servizi (art. 1677 c.c.), ad esclusione dei beni e servizi essenziali, devono indicare i costi delle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza**

- A pena di nullità

*\*A tali informazioni accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale*

# **La valutazione del costo del lavoro e della sicurezza negli appalti pubblici**

---

**Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici il costo del lavoro e della sicurezza non è soggetto a ribasso**

**Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di sicurezza**

**Nella valutazione dell'anomalia delle offerte le pubbliche amministrazioni sono tenute a valutare che l'importo sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, come determinato periodicamente dal Ministro del lavoro.**

---

Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 163 /2006 (Codice dei contratti pubblici)  
Art. 26, 6° comma, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro)

# Le tariffe di facchinaggio

---

La normativa attribuita alle Direzioni territoriali del lavoro la competenza di determinare le tariffe minime di facchinaggio, da intendersi oggi quale specificazione in questo settore della funzione di indicazione del costo del lavoro attribuita in via generale al Ministero del Lavoro dall'art. 26 del T.U. 81/2008

Le tariffe minime orarie, per la regione Emilia-Romagna:

**attività di facchinaggio semplice: €.16,57 (liv. 6s)**

*(movimentazione senza mezzi semoventi)*

**attività di facchinaggio complesse: €.17,75 (liv. 5)**

*(logistica e movimentazione con mezzi semoventi)*

---

( art. 4, D.P.R. n. 342/1994 )

( art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 )

# La responsabilità solidale del committente dopo il D.L. 69/2013

<b>SOMME DOVUTE AI LAVORATORI</b> (art. 1675 c.c.)	Il committente è obbligato in solido per il pagamento delle somme dovute ai dipendenti dell'appaltatore, nei limiti di quanto ancora dovuto a quest'ultimo.
<b>RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI</b> (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003)	Il committente privato, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l'appaltatore ed i sub-appaltatori per retribuzioni, contributi e premi assicurativi dovuti ai lavoratori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto
<b>RITENUTE FISCALI</b> (art. 35, c. 28, D.L. 223/2006)	L'appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore per le ritenute fiscali dei dipendenti (e non più anche per l'IVA) nei limiti del corrispettivo dell'appalto
<b>INFORTUNI</b> (art. 26, c. 4, D.Lgs. 81/2008)	L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e ciascun sub-appaltatore, per gli infortuni non indennizzati dall'I.N.A.I.L.

# Appalti internazionali

---

- **Principio di territorialità**: ai lavoratori distaccati sono garantite le medesime condizioni dei lavoratori nazionali, salvo brevi lavori di assemblaggio o installazione iniziale di un bene acquistato all'estero, fino ad 8 giorni (art. 3, D.Lgs. n. 72/2000)
  - **Paesi O.C.S.E.**: retribuzioni non soggette a imposizione fiscale italiana, a condizione che l'onere non sia sostenuto da una stabile organizzazione nel nostro Paese e che il distacco abbia una durata inferiore a 183 giorni all'anno (art. 15, Convenzione O.C.S.E.)
  - **Paesi U.E.**: retribuzioni non soggette a contribuzione italiana, a condizione che il distacco non superi 24 mesi (artt. 12, Regolamento CE n. 883/2004, che dal 01/05/2010 sostituisce l'art. 14, Reg. n. 1408/1971)
  - **Mod. 'A1'** → esenzione DURC salvo Cassa Edili (Interpello 24/2007)
-

---

**Grazie per l'attenzione**

---